



VALORE P.A.

AVVISO ALLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

CORSI DI FORMAZIONE 2026

Indice

Art. 1	Il programma
Art. 2	Adesione e rilevazione del fabbisogno formativo
Art. 3	Ricerca e selezione dei corsi di formazione
Art. 4	Partecipazione ai corsi
Art. 5	Attivazione dei corsi e sottoscrizione della convenzione
Art. 6	Monitoraggio dell'efficacia formativa
Art. 7	Procedura di adesione
Art. 8	Responsabile del procedimento
Art. 9	Ricorsi
Art. 10	Note informative

Articolo 1 - Il programma

1. Il presente avviso Valore PA consente alle Pubbliche Amministrazioni l'adesione ad iniziative formative, da attivarsi entro il 31/12/2026, individuate dall'Inps all'esito di un procedimento amministrativo di ricerca e selezione.

Il Programma Valore PA si articola in diverse fasi tra loro susseguenti:

- adesione e rilevazione del fabbisogno formativo a cura delle pubbliche amministrazioni;
- procedura di ricerca e selezione dei corsi di formazione con le Università e altri soggetti cosiddetti "proponenti";
- individuazione di corsi la cui partecipazione degli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali sarà finanziata dall'Inps;
- offerta dei corsi e iscrizione dei partecipanti;
- sottoscrizione di una Convenzione tra l'Istituto e i soggetti proponenti i corsi scelti dagli iscritti;
- avvio dei corsi;
- monitoraggio risultati dell'efficacia formativa delle iniziative intraprese.

I corsi sono rivolti ai dipendenti pubblici che hanno necessità di formazione in ordine a materie utili per lo sviluppo della Pubblica Amministrazione ovvero di approfondire le proprie conoscenze in specifiche tematiche.

Le iniziative formative sono svolte con lezioni in presenza o a distanza e sono organizzate in un **Percorso Formativo Unificato**, strutturato in modo da garantire contenuti completi e coerenti con gli obiettivi di sviluppo professionale. Non sono ammesse alla presente edizione del programma le Amministrazioni destinatarie di un provvedimento di esclusione dalla precedente edizione del progetto, come specificato al successivo art. 4, comma 10.

2. Qualora i soggetti proponenti lo ritengano, potranno erogare i corsi in via telematica, secondo le modalità previste dall'Avviso a loro rivolto.

Articolo 2 - Adesione e rilevazione del fabbisogno formativo

1. Le Pubbliche Amministrazioni che aderiscono al Programma Valore PA possono esprimere i propri fabbisogni formativi rispetto ad "Aree tematiche" di

comparto, indicate nell'Allegato 1. In considerazione dell'evoluzione dei contesti lavorativi e educativi, il medesimo Allegato prevede anche un'area tematica riferita alla scuola, volta a sostenere il potenziamento di competenze del personale scolastico utili allo sviluppo di tecniche di gestione educativa delle relazioni, delle dinamiche di gruppo e delle interazioni nei contesti scolastici, favorendo la diffusione del welfare tra la popolazione giovanile. Le tematiche vengono espresse in coerenza con "Direttrici di sviluppo" della Pubblica Amministrazione e con conseguenti "Obiettivi strategici", presidiati da specifici indicatori di *outcome*.

2. Le amministrazioni provvederanno a:

- effettuare una rilevazione dei propri fabbisogni formativi, indicando tutte le aree tematiche rispetto alle quali ritengono opportuno un intervento formativo;
- quantificare l'esigenza indicando il numero di persone che sarebbe opportuno formare nelle specifiche aree tematiche, nel rispetto dei limiti massimi indicati nella seguente tabella:

NUMERO DIPENDENTI DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN AMBITO REGIONALE/METROPOLITANO	NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE PER CIASCUNA TEMATICA (livello unico)
Fino a 50 dipendenti	Max 2 partecipanti
Da 51 a 100 dipendenti	Max 3 partecipanti
Da 101 a 500 dipendenti	Max 4 partecipanti
Oltre 500 dipendenti	Max 6 partecipanti

Il Direttore Regionale/Direttore di Coordinamento metropolitano INPS può proporre alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali, su richiesta motivata dell'Amministrazione interessata e previa valutazione della

coerenza con le esigenze del contesto regionale di riferimento, una deroga ai limiti massimi del numero di partecipanti sopra indicati.

Articolo 3 - Ricerca e selezione dei corsi di formazione

1. In considerazione dei dati emersi dalla rilevazione dei fabbisogni formativi di cui al precedente articolo e nei limiti delle risorse in bilancio, una Commissione ad hoc, nominata dal Direttore generale dell'INPS, individuerà, per ciascuna Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano, il numero e le aree tematiche oggetto dei corsi, la cui quota di partecipazione dell'iscritto alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali potrà essere finanziata dall'INPS.
2. In considerazione delle aree tematiche individuate dalla Commissione, le Amministrazioni avranno la possibilità di aderire segnalandone altre in sostituzione di quelle precedentemente individuate ma non oggetto di corsi, entro il termine perentorio che sarà comunicato e comunque durante la fase di inserimento in procedura dei nominativi dei partecipanti.
3. In seguito, la Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali pubblicherà un Avviso di ricerca e selezione di corsi di formazione rivolto alle Università, Fondazioni Universitarie o Consorzi, anche in collaborazione con società di formazione pubbliche o private. All'Avviso sarà allegato il prospetto delle aree tematiche rispetto alle quali si intendono finanziare i corsi. Ciascun Ateneo potrà proporre al massimo **dieci** iniziative formative sul territorio nazionale. Ciascuna società di formazione potrà collaborare per un massimo di **dieci** iniziative formative, anche con diversi soggetti proponenti.
4. L'Avviso di ricerca e selezione dei corsi inviterà i soggetti proponenti, per ciascun corso, ad indicare gli obiettivi formativi e gli indicatori di output, il programma e il corpo docente.
5. Contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di selezione dei corsi, l'Inps pubblicherà l'elenco delle Amministrazioni che aderiscono al progetto, al fine di consentire ai soggetti proponenti la possibilità di elaborare proposte formative mirate che tengano conto dei fabbisogni espressi e delle esigenze territoriali.

6. All'esito della procedura di individuazione e selezione, l'Inps pubblicherà sul proprio sito istituzionale l'offerta dei corsi.

Articolo 4 - Partecipazione ai corsi

1. I dipendenti saranno individuati dalle singole Amministrazioni di appartenenza tenuto conto che i corsi saranno rivolti a personale già professionalizzato che intenda sviluppare o potenziare conoscenze e competenze utili per la propria crescita professionale ovvero approfondire tematiche specifiche.
2. Ciascun dipendente potrà essere iscritto soltanto ad un'area tematica e partecipare esclusivamente ad **uno** dei corsi formativi proposti per la medesima tematica, nell'ambito regionale/metropolitano ove presta servizio.
3. Le Amministrazioni, in forza dell'impegno assunto aderendo al programma, dovranno garantire la partecipazione ai corsi del numero di partecipanti che, in questa fase, registreranno in procedura, per ciascuna area tematica.
4. Le Amministrazioni sono tenute a informare i partecipanti che l'INPS si riserva la facoltà di somministrare questionari finalizzati all'alimentazione degli indicatori di outcome e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici. I risultati saranno eventualmente aggregati, resi anonimi e utilizzati al solo fine di migliorare le edizioni successive del Programma Valore PA.
5. Nel caso in cui le Università dell'ambito regionale/metropolitano di riferimento propongano un numero di corsi superiore a quello delle iniziative ritenute finanziabili dalla Commissione di valutazione, i corsi verranno selezionati direttamente dai partecipanti individuati dalle Pubbliche Amministrazioni.
6. Per effettuare le scelte gli iscritti ai corsi, accedendo in procedura con gli strumenti di autenticazione elettronica attualmente utilizzabili per accedere ai servizi offerti sul portale Inps, indicheranno il/i corso/i di maggior gradimento.
7. Ciascuna Amministrazione informerà quindi i propri dipendenti circa la necessità di provvedere tempestivamente alla richiesta delle credenziali di accesso, qualora non ne fossero già in possesso.
8. La mancata effettuazione delle scelte di cui al comma 6, da parte del dipendente iscritto, comporterà la perdita della disponibilità del posto in favore della relativa Amministrazione di appartenenza.

9. A seguito dell'elaborazione delle scelte ciascun candidato sarà assegnato ad un corso. L'assegnazione è **definitiva** e non potrà essere modificata in seguito. Qualora i dipendenti assegnati ai corsi, fossero impossibilitati a partecipare all'iniziativa formativa, l'amministrazione di appartenenza potrà provvedere alla loro sostituzione entro i termini che verranno resi noti e, comunque, prima delle eventuali selezioni effettuate dall'Ateneo e rese necessarie nel caso di un elevato numero di partecipanti (superiore a 50), o prima dell'attivazione dei corsi qualora non si proceda alle selezioni. Il candidato rinunciario non potrà subentrare come sostituto in nessun altro corso. Allo stesso modo, i candidati non ammessi a seguito delle selezioni organizzate dalle Università, non potranno essere iscritti ad altri corsi. I dipendenti inseriti in sostituzione dei rinunciari dovranno dotarsi tempestivamente delle credenziali di accesso di cui al comma 7. Al termine del corso, infatti, ciascun partecipante dovrà accedere all'apposita procedura dedicata per confermare le presenze/assenze registrate dal soggetto proponente.
10. In caso di ritiri anticipati dai corsi, di rinunce o di perdita di disponibilità di posti per mancata effettuazione della scelta di cui al comma 6, l'Istituto si riserva la possibilità di escludere l'Amministrazione interessata dalle successive edizioni del progetto tenuto conto del numero di defezioni in relazione al numero di partecipanti individuati.
11. L'Inps si impegna a sostenere il costo del corso per ciascun partecipante, corrispondendolo ai soggetti proponenti, con esclusione del rimborso di eventuali spese sostenute per il vitto, l'alloggio e/o il trasporto.

Articolo 5 - Attivazione dei corsi e sottoscrizione della convenzione

1. I soggetti proponenti di corsi attivati sottoscriveranno con l'Istituto apposita Convenzione.
2. I corsi verranno attivati **entro il 31/12/2026**.
3. Il numero minimo e massimo di partecipanti con costi a carico dell'INPS è fissato in 20 e 50 unità.
4. L'Istituto non sostiene il costo di corsi ai quali abbia aderito un numero di partecipanti inferiore ai minimi di cui al comma precedente.

Qualora il numero di potenziali partecipanti all'iniziativa formativa sia complessivamente superiore al numero massimo dei posti disponibili, il soggetto proponente/Ateneo avrà cura di stilare una graduatoria di merito dei candidati, all'esito di una prova selettiva organizzata a sue spese e cura.

5. I corsi di formazione prevederanno modalità di fruizione frontale in aula o a distanza in modalità telematica e potranno avere una durata di 40, 50 o 60 ore complessive.
6. Il materiale didattico fornito per i corsi sarà reso disponibile all'INPS e a tutte le Amministrazioni aderenti a Valore PA, allegandolo nell'apposita procedura.
7. La sede di svolgimento del corso, qualora venga erogato in presenza, sarà individuata tra quelle a disposizione del soggetto proponente.
8. L'Inps si riserva di verificare periodicamente e al termine del corso, attraverso un proprio formulario e su base campionaria, giudizi e valutazioni espresse dai partecipanti. La partecipazione ai corsi di formazione di cui al presente Avviso potrà essere valorizzata dalle Amministrazioni di appartenenza nell'ambito dei propri ordinamenti, sistemi di valutazione e procedure di sviluppo professionale e progressione di carriera, secondo la disciplina vigente e compatibilmente con i rispettivi regolamenti interni. Resta ferma la possibilità, da parte del soggetto proponente, di riconoscere crediti formativi universitari commisurati all'effettivo impegno richiesto dal percorso formativo
9. La partecipazione ai corsi, fermi restando i limiti numerici previsti per le classi, è aperta anche ad altro personale, non iscritto alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali; in tal caso il costo del corso sarà a carico del partecipante, ovvero a carico dell'Amministrazione di appartenenza con esclusione di ogni onere o responsabilità per l'INPS.

Articolo 6 - Monitoraggio dell'efficacia formativa

1. Ciascun soggetto proponente dovrà inviare alla Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano un report esplicativo dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi formativi dichiarati in fase di proposta, monitorati attraverso i relativi indicatori.

2. L'INPS si riserva di somministrare questionari per la rilevazione dell'efficacia della formazione nel percorso lavorativo ai partecipanti, per il tramite delle Amministrazioni di appartenenza, al solo scopo di verificare l'efficacia formativa dei corsi e apportare miglioramenti all'organizzazione del programma Valore PA negli anni successivi.

Articolo 7 - Procedura di adesione

1. Le Amministrazioni potranno aderire al presente Progetto Valore PA ed esprimere i fabbisogni formativi a **decorrere dal 4 giugno 2026 fino al 23 giugno 2026**. Per farlo è sufficiente cliccare su "Accedi al servizio" dalla scheda prestazione "*Valore P.A.: partecipazione di dipendenti pubblici a corsi di formazione erogati da Università*", raggiungibile digitando le parole "Valore P.A." dal sito www.inps.it
2. Le amministrazioni che hanno aderito alle edizioni precedenti di Valore P.A. risulteranno già abilitate all'accesso alla nuova procedura. Le nuove amministrazioni dovranno invece richiedere l'abilitazione ai servizi telematici compilando il Modello RA013 (disponibile sul sito www.inps.it digitando nel motore di ricerca: "RA013") e inviandolo alla Direzione regionale/Direzione di coordinamento metropolitano di competenza che provvederà al censimento in procedura.
3. Le Amministrazioni Centrali che insistono su tutto il territorio Nazionale dovranno esprimere i propri fabbisogni per ciascuna Direzione Regionale/Direzione di coordinamento metropolitano di riferimento.

Articolo 8 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile in materia di welfare della Direzione regionale Inps o della Direzione di Coordinamento metropolitano INPS competente per territorio.

Articolo 9 - Ricorsi

1. Per eventuali ricorsi giudiziari il Foro competente è quello della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 10 – Note informative

1. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione regionale INPS e alla Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Roma, 3 giugno 2026

f.to in originale

Alessia Rimmaudo

Direttore centrale